FONDO PENSIONE
MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Piazza Salimbeni n.3 – 53100 Siena
0577294373
info@fondopensionemps.it
fondopensionemps@postacert.gruppo.mps.it
www.fondopensionemps.it

# FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1643

# Nota informativa

(*depositata presso la COVIP il 28/05/2025*)

## Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

*FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.*

## Scheda 'I destinatari e i contributi' (*in vigore dal 1/01/2025)*

**Fonte istitutiva.**

Fonti Istitutive del Fondo sono la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie degli accordi istitutivi.

Il Fondo è stato istituito con Accordo collettivo aziendale del 24 giugno 1991, con il quale fu istituito il "Trattamento Pensionistico Complementare a Contribuzione Definita per i Dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena, divenuti tali dall'1.1.1991".

L'Accordo collettivo del 14 febbraio 2003 e 21 aprile 2005, ha disposto l'esternalizzazione del "Trattamento", previa costituzione di un autonomo soggetto giuridico di natura fondazionale.

Gli Accordi collettivi del 16 giugno 2016, 23 settembre 2016 e successivamente del 5 e 25 novembre 2019, hanno riconosciuto il Fondo quale forma di previdenza complementare di riferimento, su base volontaria, anche per i dipendenti delle altre Aziende facenti parte del Gruppo Montepaschi; hanno disposto l'accentramento e l'unificazione delle preesistenti forme pensionistiche aziendali complementari a Prestazione Definita interne al Bilancio della Banca Monte dei Paschi S.p.A. o che trovano evidenza nel relativo bilancio consolidato in un'apposita Sezione del Fondo; ne hanno variato la denominazione e convenuto le conseguenti modifiche statutarie.

**Destinatari**:

- I lavoratori dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. assunti e incorporati dopo l'1.1.1991.
- I lavoratori dipendenti di Widiba S.p.A.
- Tutti coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro, o che sono stati trasferiti ad altre Aziende per effetto di processi di riduzione degli organici o altre operazioni societarie in genere, o mantengono volontariamente l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, per i quali sono state sottoscritte dalle Fonti Istitutive intese finalizzate alla conservazione dell'iscrizione.
- I soggetti fiscalmente a carico degli iscritti.

**Contribuzione:**

La contribuzione al **Fondo** può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita (quest'ultima modalità solamente per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., mentre per i dipendenti delle Aziende del Gruppo il TFR tacito viene conferito al Fondo aziendale di riferimento), come risulta dalla seguente tabella:
Al momento dell'iscrizione al **Fondo,** trovano applicazione nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle Aziende del Gruppo i limiti fissati per i dipendenti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in materia di contributi a loro carico (art. 26 dello Statuto).

***Iscritti dipendenti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A e Widiba S.p.A.***

| | **Quota TFR (1)** | **Contributo** | | **Decorrenza e periodicità** |
|---|---|---|---|---|
| | | **Lavoratore (2)** | **Datore di lavoro** | |
| Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993 (nuovi iscritti) | 100% | 0,50% | 3,0%**(4)** | I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dal mese di iscrizione |
| Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (vecchi iscritti) | 0%**(3)** | 0,50% | 3,0%**(4)** | |

*(1) La posizione individuale dei nuovi iscritti può essere alimentata anche da una quota del TFR nella misura minima del 50%.*

*(2) Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall'accordo, fino ad un massimo del 15%.*

*(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, anche pari all'intero flusso di TFR.*

*(4) in vigore dal 1/1/2025*

*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDO PENSIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.*

È facoltà dell'iscritto variare la misura della propria contribuzione e rivedere la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo mediante comunicazione da inoltrare al **Fondo** nel mese di novembre di ciascun anno con effetto dal mese di gennaio dell'anno successivo, fatte salve ulteriori agevolazioni previste dal Consiglio di Amministrazione.

Oltre alla contribuzione ordinaria, le posizioni individuali possono essere alimentate da contributi straordinari a carico delle Aziende e degli iscritti. I contributi straordinari degli iscritti non possono comunque eccedere, su base annua, il limite massimo complessivo del 15% della misura retribuzione imponibile utile per la determinazione del TFR.
***Iscritti che hanno cessato il rapporto di lavoro o mantengono volontariamente l'iscrizione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile**:* la contribuzione è in funzione dell'ultima RAL dell'iscritto.

***Iscritti il cui contratto di lavoro viene ceduto per effetto dei processi di riduzione degli organici o altre operazioni societarie in genere:*** la contribuzione è regolata dagli Accordi specifici.

***Soggetti fiscalmente a carico***: la contribuzione dovrà rispettare il tetto massimo del 15% in funzione della RAL dell'iscritto principale.